



COMUNE DI SUZZARA

Provincia di Mantova

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico,
di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 4 del 12/04/2021

Modificato con delibera di C.C. n. 26 del 30/05/2022

Modificato con delibera di C.C. n.125 del 30/12/2025

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1– Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2- Disposizioni di carattere generale	5
Articolo 3- Funzionario Responsabile	5
Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5– Autorizzazioni	5
Articolo 6- Anticipata rimozione	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	7
Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	7
Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	7
Articolo 10– Presupposto del canone	7
Articolo 11- Soggetto passivo.....	8
Articolo 12- Modalità di applicazione del canone	8
Articolo 13– Definizione di insegna d’esercizio	9
Articolo 14- Criteri per la determinazione delle tariffe del canone	9
Articolo 15– Dichiarazione.....	10
Articolo 16- Pagamento del canone.....	10
Articolo 17– Rimborsi e compensazione.....	11
Articolo 18- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	11
Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	12
Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari	12
Articolo 21– Riduzioni	13
Articolo 22 Esenzioni.....	13
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	15
Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni	15
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	15
Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette	15
Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni	15
Articolo 27- Canone sulle pubbliche affissioni	16
Articolo 28- Materiale pubblicitario abusivo	16
Articolo 29- Riduzione del canone	17
Articolo 30- Esenzione dal canone.....	17
Articolo 31- Pagamento del canone.....	17
Articolo 32 - Norme di rinvio	17
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	18
Articolo 33– Disposizioni generali	18
Articolo 34- Funzionario Responsabile	18
Articolo 35- Tipologie di occupazioni	18
Articolo 36- Occupazioni abusive	18
Articolo 37- Domanda di occupazione	19
Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	20
Articolo 39- Obblighi del concessionario.....	20
Articolo 40- Durata dell’occupazione	20

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione	21
Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	22
Articolo 46- Classificazione delle strade.....	22
Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	22
Articolo 48- Modalità di applicazione del canone	22
Articolo 49- Passi carrabili	23
Articolo 50- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	24
Articolo 51- Soggetto passivo.....	25
Articolo 52- Agevolazioni	25
Articolo 53 Esenzioni.....	25
Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	27
Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni temporanee	28
Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva	28
Articolo 57- Rimborsi	28
Articolo 58- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	28
Articolo 59- Attività di recupero.....	29
CAPO V – CANONE MERCATALE	30
Articolo 60– Disposizioni generali	30
Articolo 61- Funzionario Responsabile	30
Articolo 62- Domanda di occupazione	30
Articolo 63- Criteri per la determinazione del canone	30
Articolo 64- Classificazione delle strade.....	31
Articolo 65- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	31
Articolo 66- Occupazioni abusive	31
Articolo 67- Soggetto passivo.....	31
Articolo 68- Versamento del canone	31
Articolo 69- Accertamento e riscossione coattiva	32
Articolo 70- Rimborsi	32
Articolo 71- Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni	32
Articolo 72- Attività di recupero.....	33
CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	34
Articolo 73- Regime transitorio.....	34
Articolo 74- Disposizioni finali.....	34

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nel “Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni contenute nel “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 1994, e successive modifiche e integrazioni, non trovano più applicazione, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità, la collocazione e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art.53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.

4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:
 - a) una auto-dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modi da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
 - a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
 - b) del funzionario responsabile del procedimento;
 - c) della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
 - d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento;
5. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
6. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare all'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.
7. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art.53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo e alle scuole.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. E' esclusa la superficie relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, quali cornici e strutture di supporto inidonee alla diffusione pubblicitaria.¹
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.²
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

¹ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14- Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale. in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.

- c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione è maggiorato secondo i coefficienti moltiplicatori riportati nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 15- Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al soggetto che gestisce il canone, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere

eseguito prima del ritiro dell'atto autorizzatorio. Il ritiro dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. La variazione della titolarità della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 18 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto. Il tardivo o il parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data di scadenza del pagamento del canone.³
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del al 50 per cento;

³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
4. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite per le rateizzazioni dal regolamento generale delle entrate del Comune di Suzzara.⁴
6. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.⁵

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Il canone è dovuto per gli autoveicoli di proprietà dell'impresa se vengono riportati all'esterno degli stessi messaggi pubblicitari riferiti a soggetti diversi dall'intestatario del veicolo. La tariffa si applica in modo forfettario dipendente dalla portata complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione del veicolo. Il canone non è dovuto per i veicoli di proprietà dell'impresa per le indicazioni del nome, ragione sociale, indirizzo, sito e numero di telefono dell'impresa.
2. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
3. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
4. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
5. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.

⁴ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

⁵ Comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista dalla tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 21– Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mq. 86 corrispondente al 30% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari mq 201 corrispondente al 70% della superficie disponibile.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Suzzara costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste entro le 24 ore successive alla commissione, ovvero entro le 48 ore successive se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita in euro 30,00.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dalla relativa tabella deliberata dalla Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato come riportato nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale nei seguenti casi:
 - a) del 50% per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli
 - b) del 100% per richieste di affissioni di manifesti superiori a 12 fogli;

Articolo 28- Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di

ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 29- Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 30- Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Suzzara e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

1. Articolo 31- Pagamento del canone

2. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
3. Il pagamento del canone deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis, del decreto legge 193 del 2016.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34- Funzionario Responsabile

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti

di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio Comunale competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - g) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune.
 - h) Il Comune può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

- dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
 7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dell'Ufficio di Polizia Locale il rilascio degli atti di autorizzazione. Sono di competenza dell'Ufficio Tecnico il rilascio degli atti di concessione.
2. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti, e all'ufficio Tributi.

Articolo 39- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 40- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'**allegato 1** del presente Regolamento.

Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno.

Articolo 48- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. (Abrogato)⁶
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune di Suzzara con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Articolo 49- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque,

⁶ Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente il canone per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) (Abrogata)⁷
 - b) (Abrogata)⁸
 - c) (Abrogata)⁹
 - d) la superficie eccedente i 1.000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10% sia per le occupazioni permanenti che temporanee.
 - e) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 70 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq.
 - f) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi ed esposizioni di merci di durata non inferiore a 90 giorni consecutivi la tariffa è ridotta del 75%;
 - g) per le occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri e ponteggi per la riqualificazione di facciate ricadenti all'interno del Centro Storico del capoluogo e delle frazioni (Nuclei di Antica Formazione - NAF – come individuati nelle tavole del Piano delle Regole del PGT), la tariffa è ridotta del 50%. La predetta agevolazione è concessa a condizione che il periodo di occupazione non superi i 120 giorni naturali e consecutivi; per occupazioni di durata complessiva superiore il canone verrà applicato a tariffa ordinaria dal 121° giorno.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 53 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali eventualmente previste in regolamenti di polizia locale;¹⁰

⁷ Lettera abrogata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

⁸ Lettera abrogata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

⁹ Lettera abrogata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

¹⁰ Lettera così modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con passi carrabili;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) le occupazioni realizzate da venditori ambulanti che non si protraggono per più di 60 minuti;
- i) vasche biologiche;
- j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere purchè non destinate all'esercizio di un'attività economica;
- l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- o) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- p) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono propaganda elettorale o manifestazioni o iniziative a carattere politico-sindacale o a scopo benefico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- q) Le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- r) Le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione così come determinato dal provvedimento di autorizzazione e comunque per un tempo non superiore alle 2 ore;¹¹
- s) (Abrogata)¹²
- t) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;
- u) le occupazioni con griglie e intercapedini;
- v) le occupazioni temporanee esercitate da enti non commerciali, associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, ricreativo, sportivo, sociale;
- w) le occupazioni con rampe e manufatti simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- x) le occupazioni non intralcianti il traffico qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione o di mantenimento del verde, che si esauriscono nell'arco della singola giornata;

¹¹ Lettera così modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

¹² Lettera abrogata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

- y) le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici;
- z) le occupazioni temporanee relative ad iniziative, manifestazioni o eventi patrocinati dal Comune, o per le quali il Comune risulta co-organizzatore;¹³
- aa) le occupazioni temporanee di strutture poste all'esterno dei negozi siti nel territorio comunale allestite per l'esposizione della propria merce, effettuate in occasione di fiere, mercati, manifestazioni organizzate dal Comune o con il patrocinio del Comune o in qualunque momento esposte a seguito di autorizzazione del Comune di Suzzara;¹⁴

2. La Giunta Comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni o esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale.¹⁵

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ad eccezione di quanto previsto all'art. 48 comma 9 (occupazioni permanenti con cavi e condutture per fornitura di servizi di pubblica utilità), il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
2. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 58 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura

¹³ Lettera introdotta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

¹⁴ Lettera introdotta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

¹⁵ Comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in quattro rate di uguale importo (con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre) qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 300,00.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Possono essere altresì differiti o sospesi i termini ordinari di versamento per occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni-eventi. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 58- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto. Il tardivo o il parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data di scadenza del pagamento del canone.¹⁶
2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a

¹⁶ Comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.

4. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite per le rateizzazioni dal regolamento generale delle entrate del Comune di Suzzara.¹⁷

Articolo 59- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.¹⁸

¹⁷ Comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

¹⁸ Comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 61- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dai regolamenti comunali disciplinanti i mercati e le fiere.
2. La richiesta di occupazione relativa al commercio dovrà essere inoltrata all'Ufficio di Polizia Locale.

Articolo 63- Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta

Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche è determinata dall'allegato 1 come indicato nel precedente articolo 46 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente, dando atto che il mercato comunale si svolge solo nella 1^a categoria.

Articolo 65- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66- Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

Articolo 67- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68- Versamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, o in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
2. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione

dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.

3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro
6. Per le occupazioni temporanee, in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il versamento del canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) deve essere effettuato, al momento dell'assegnazione del posteggio.
7. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
8. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
9. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
11. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 69- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.

Articolo 70- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 71- Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto. Il tardivo o il parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si

applica una maggiorazione del 30%. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data di scadenza del pagamento del canone.¹⁹

2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 69 del presente Regolamento.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite per le rateizzazioni dal regolamento generale delle entrate del Comune di Suzzara.²⁰

Articolo 72- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.²¹

¹⁹ Comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

²⁰ Comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

²¹ Comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2025

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 73- Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 e 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per il solo anno 2021:
 - il pagamento del canone annuale dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2021;
 - nel caso di importi comportanti rate le stesse saranno in numero di quattro e avranno scadenza 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre e 30 novembre.

Articolo 74- Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE
DEL TERRITORIO COMUNALE

CATEGORIA PRIMA: **STRADE, VIE PIAZZE, VIALI E SIMILI DEL CAPOLUOGO**

Tipo	DENOMINAZIONE
VIA	LEON BATTISTA ALBERTI
VIA	EMILIO ALESSANDRINI
VIA	VITTORIO ALFIERI
VIA	MARIO ALICATA
VIA	DANTE ALIGHIERI
VIA	ILARIA ALPI
VIA	EDOARDO AMALDI
VIA	GIORGIO AMBROSOLI
VIA	GIOVANNI AMENDOLA
VIA	HANS CHRISTIAN ANDERSEN
VIA	MICHELANGELO ANTONIONI
VIA	VENTITRE APRILE
VIA	ARCHIMEDE
VIA	ROBERTO ARDIGO'
VIA	ARISTOTELE
VIA	DON OSTIANO BABBINI
VIA	RICCARDO BACCHELLI
VIA	VITTORIO BACHELET
VIA	CESARE BALBO
VIA	FRATELLI BANDIERA
VIA	FRANCESCO BARACCA
VIA	ANDREA BARBATO
STRADA	BARZAGOLA
VIA	UGO BASSI
VIA	LELIO BASSO
VIALE	CESARE BATTISTI
VIA	CESARE BECCARIA
VIA	MARTIRI DI BELFIORE
VIA	INGMAR BERGMAN
PIAZZA	ENRICO BERLINGUER
VIA	FRANCESCO BERTAZZONI
VIALE	GINA BIANCHI
VIA	BIOLCHERIA
VIA	LEONIDA BISSOLATI
VIA	NINO BIXIO
VIA	NORBERTO BOBBIO
VIA	BOLOGNA
VIA	IVANOE BONOMI
PIAZZA	BOSCHETTO
VIA	BOSCHETTO

VIA	DON GIOVANNI BOSCO
LARGO	DON LINO BOSELLI
VIA	CENTOVENTUNESIMA BRIGATA GARIBALDI
VIA	GIACOMO BRODOLINI
VIA	GIORDANO BRUNO
VIA	FILIPPO BUONARROTI
VIA	BRUNO BUOZZI
VIALE	LUIGI CADORNA
VIA	FRATELLI CAIROLI
VIA	PIERO CALEFFI
VIA	CALLAS MARIA
VIA	ITALO CALVINO
VIA	MATILDE DI CANOSSA
VIA	CANTELMA (fino al confine comunale da via C. Colombo)
VIA	CANTONI MARCA
VIA	GENERALE CANTORE
VIA	MERCEDES CAPSIR
VIA	GIOSUE' CARDUCCI
VIA	RENATO CARTESIO
VIA	FRANCESCO CASALI
PIAZZA	CASTELLO
VIA	CARLO CATTANEO
VIA	CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR
VIA	ALCIDE CERVI
VIA	FRATELLI CERVI
VIA	CHARLES SPENSER CHAPLIN
VIA	CHE GUEVARA
STRADELLO	CHIUSAROLO (da Via Roncobonoldo a Via Prima Lega Contadina)
VIA	RAFFAELE CIRIELLO
STRADA	S.P 62 - EX S.S. DELLA CISA (tratto dal confine comunale sul Po Vecchio e fino alla rotatoria di Via Francois Mitterrand)
VIA	CRISTOFORO COLOMBO
VIA	FEDERICO CONFALONIERI
VIA	NICCOLO' COPERNICO
VIA	FILIPPO CORRIDONI
VIA	BENEDETTO CROCE
PIAZZALE	DELLA CROCE ROSSA
VIA	MARIE CURIE
VIALE	EUGENIO CURIEL
VIA	CURTATONE E MONTANARA
VIA	MARIA GRAZIA CUTULI
VIA	LEONARDO DA VINCI
VIA	ALCIDE DE GASPERI
VIA	ENRICO DE NICOLA
VIA	FRANCESCO DE SANTIS
VIA	VITTORIO DE SICA
PIAZZA	GRAZIA DELEDDA

VIA	DEMOCRITO
VIA	FILETTO DI CAMARDA
VIA	ANTONIO DI DIO
VIA	DANTE DI NANNI
VIA	GIUSEPPE DI VITTORIO
VIALE	GENERALE ARMANDO DIAZ
VIA	DONATORI DEL SANGUE
STRADA	DONELLA (da via Montaldi fino alla tangenziale nord prevista nel PGT approvato con Deliberazione C.C. 12 del 26/02/2013)
VIA	GUIDO DORSO
VIA	ALBERT EINSTEIN
VIA	EMILIA ROMAGNA
VIA	FEDERICO ENGELS
VIA	ERONE
VIA	ESIODO
VIA	EUROPA
VIA	PADRE TULLIO FAVALI
VIA	UNDICI FEBBRAIO
VIA	FEDERICO FELLINI
VIA	ENRICO FERMI
VIA	ENZO FERRARI
VIA	GALILEO FERRARIS
VIA	ENRICO FERRI
VIA	FIRENZE
VIA	ANTONIO FOGAZZARO
VIA	UGO FOSCOLO
VIA	FOSSE ARDEATINE
VIA	ANNA FRANK
VIA	DON ROMANO FREGO
VIA	GALILEO GALILEI
VIA	DUCCIO GALIMBERTI
VIA	LUIGI GALVANI
VIA	MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI
PIAZZA	GIUSEPPE GARIBALDI
VIA	GENOVA
VIA	VINCENZO GIOBERTI
VIA	GIOVANNI GIOLITTI
VIA	PAPA GIOVANNI VENTITRESIMO
VIA	PIERO GOBETTI
VIA	MARIA GOIA
VIALE	ANTONIO GRAMSCI
VIA	ACHILLE GRANDI
VIA	RUGGERO GRIECO
VIA	GIULIO GRIMAU
VIA	FRANCESCO GUICCIARDINI
VIA	GUIDO DA SUZZARA
VIA	EDMOND HALLEY

PIAZZALE	ALFRED HITCHCOCK
VIA	HO CHI MIN
VIA	MARIO IEMMI
VIA	LEONILDE IOTTI
VIA	IMMANUEL KANT
VIA	BUSTER KEATON
VIA	JOHN FITZGERALD KENNEDY
VIA	GIOVANNI KEPLERO
VIA	MARTIN LUTER KING
VIA	GIORGIO LA PIRA
VIA	ARTURO LABRIOLA
VIA	LUCIANO LAMA
VIA	GIORGIO LAMBRAKIS
VIALE	LENIN
VIA	GIACOMO LEOPARDI
VIA	CARLO LEVI
VIALE	DELLA LIBERTA'
VIA	LIGURIA
VIA	RICCARDO LOMBARDI
VIA	LOMBARDIA
VIA	FEDERICO GARCIA LORCA
VIA	PATRICE LUMUMBA
PIAZZA	ARRIGO LUPPI
VIA	LUPPI MENOTTI
VIA	ROSA LUXEMBURG
VIA	MARIO LUZI
VIA	NICCOLO' MACCHIAVELLI
VIALE	MADRE TERESA DI CALCUTTA
VIA	MAESTRI DEL LAVORO
VIA	ANNA MAGNANI
VIA	MALCOLM X
VIA	GOFFREDO MAMELI
VIA	LUCIANO MANARA
VIA	LICINIO MANENTI
VIA	MONSIGNOR ENRICO MANFREDINI
VIA	ANDREA MANTEGNA
VIA	MANTOVA
VIA	ALESSANDRO MANZONI
VIA	FRANCESCO MARANGONI
VIA	GIOVANNI MARANGONI
VIA	CONCETTO MARCHESI
VIA	GUGLIELMO MARCONI
VIA	GIOVANNI MARCORA
VIA	HERBERT MARCUSE
VIA	MARIA AUSILIATRICE
VIA	MARIA TERESA D'AUSTRIA
VIA	PIETRO MARONCELLI

VIALE	CARLO MARX
VIA	MARZABOTTO
STRADA	MARZOLE
VIA	GIUSEPPE MASSARENTI
VIA	PIER SANTI MATTARELLA
VIA	ENRICO MATTEI
PIAZZALE	GIACOMO MATTEOTTI
VIA	GUIDO MAZZALI
VIA	GIUSEPPE MAZZINI
VIA	DON PRIMO MAZZOLARI
VIA	FILIPPO MEDA
VIA	ANTONIO MEUCCI
VIA	GUIDO MIGLIOLI
VIA	TEBE MIGNONI
VIA	DON LORENZO MILANI
VIA	MILANO
VIA	DON GIOVANNI MINZONI
VIA	FRANCOIS MITTERRAND
VIA	ELE MONTALDI
VIA	INDRO MONTANELLI
VIA	FRATELLI MONTECCHI
VIA	MARIA MONTESSORI
VIA	RODOLFO MORANDI
VIA	ALDO MORO
VIA	NAPOLI
VIA	GIULIO NATTA
VIA	ISAAC NEWTON
VIA	IPPOLITO NIEVO
VIA	QUATTRO NOVEMBRE
VIA	TAZIO NUVOLARI
VIA	ADRIANO OLIVETTI
VIA	OMERO
STRADELLO	OPI (da Via Bertazzoni fino alla tangenziale nord prevista nel PGT approvato con Deliberazione C.C. 12 del 26/02/2013)
VIA	ANTONIO PACINOTTI
VIA	PALERMO
VIA	PAPA PAOLO SESTO
VIA	GIUSEPPE PARINI
STRADA	PASINE (da Viale Virgilio fino alla tangenziale nord prevista nel PGT approvato con Deliberazione C.C. 12 del 26/02/2013)
VIA	PIER PAOLO PASOLINI
GALLERIA	PASSERA
VIA	GIULIO PASTORE
VIA	CESARE PAVESE
VIA	SILVIO PELLICO
STRADA	PERTICATE DINO VILLANI (da via XXIII Aprile a Viale Lenin)
VIA	ALESSANDRO PERTINI

VIA	FRANCESCO PETRARCA
VIA	PIAVE
VIA	FRANCESCO PIAZZALUNGA
VIA	PABLO PICASSO
VIA	PIEMONTE
VIA	ITALO E DANTE PINFARI
VIA	GIAIME PINTOR
VIA	CARLO PISACANE
VIA	PITAGORA
VIA	PLATONE
PIAZZALE	MARCO POLO
STRADA	PONTEBOCCALE
VIA	KARL POPPER
VIA	CAMILLO PRAMPOLINI
VIA	PRIMA LEGA CONTADINA
VIA	SALVATORE QUASIMODO
VIA	ISAAC RABIN
VIA	LUCIO LOMBARDO RADICE
VIA	CAMILLA RAVERA
PIAZZA	DELLA REPUBBLICA
PIAZZA	DELLA RESISTENZA
VIA	FRANCESCO RISMONDO
VIALE	RISORGIMENTO
PIAZZALE	ROBERT SCHUMAN
VIA	ROMA
VIA	MONSIGNOR OSCAR ROMERO
STRADA	RONCOBONOLDO (da Via U. Bassi al civico 78/2)
VIA	ANTONIO ROSMINI
VIA	GUIDO ROSSA
VIA	FRATELLI ROSSELLI
VIALE	ROBERTO ROSSELLINI
VIA	ALBERT BRUCE SABIN
VIA	AURELIO SAFFI
VIA	SAN BIAGIO
STRADA	VITTORIA SAN MARCO (solo il tratto in territorio del Comune di Suzzara)
VIA	FERDINANDO SANTI
VIA	RAFFAELLO SANZIO
VIA	JEAN PAUL SARTRE
VIALE	NAZARIO SAURO
VIA	UNDICI SETTEMBRE
PIAZZALE	SOCRATE
VIA	SOLFERINO
VIA	SOMBOR
VIA	GIOVANNI SPADOLINI
PIAZZALE	SPARTACO
VIA	ALTIERO SPINELLI

VIA	STANLEY KUBRIK
VIA	DON LUIGI STURZO
VIA	PALMIRO TOGLIATTI
VIA	TORINO
VIA	TOSCANA
VIA	ARTURO TOSCANINI
VIA	ENRICO TOTI
VIA	TRILUSSA
VIA	FILIPPO TURATI
VIA	GIANFRANCO UCCELLI
VIA	GIUSEPPE UNGARETTI
PIAZZA	UNITA' D'ITALIA
VIA	VAL D'OSSOLA
STRADA	VALLE SALICETO (fino a strada Sbarzagola)
STRADA	VALLETTA
VIA	VENETO
VIA	GIUSEPPE VERDI
VIA	GIOVANNI VERGA
VIA	GIAMBATTISTA VICO
STRADA	VILLA INFERIORE (da via I. Nievo a viale C. Marx)
STRADA	VILLA MARZANA
VIALE	VIRGILIO
VIA	LUCCHINO VISCONTI
VIA	ELIO VITTORINI
VIALE	ALESSANDRO VOLTA
VIA	MAX WEBER
VIA	ZARA
VIA	CESARE ZAVATTINI
VIALE	STELVIO ZONTA

CATEGORIA SECONDA:

**OGNI ALTRA LOCALITA' E VIA DEL TERRITORIO COMUNALE NON COMPRESA
NELLA PRECEDENTE CATEGORIA**